



**SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
AZIENDA PER I SERVIZI SANITARI N. 1 "TRIESTINA"
TRIESTE**

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

n. 135 del 08/04/2013

OGGETTO

Convenzione tra l'Azienda per i Servizi Sanitari n. 1 "Triestina" e la Diocesi di Trieste avente ad oggetto la regolamentazione del servizio di assistenza religiosa cattolica a sostegno spirituale dell'utenza. Rinnovo.

L'anno duemilatredici, il giorno otto del mese di aprile nella sede legale,

IL DIRETTORE GENERALE

Dott. Fabio SAMANI, nominato con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 056/PRES dd. 23.03.2010, coadiuvato dal Direttore Amministrativo e dal Direttore Sanitario, ha adottato la deliberazione che segue:

OGGETTO: Convenzione tra l'Azienda per i Servizi Sanitari n. 1 "Triestina" e la Diocesi di Trieste avente ad oggetto la regolamentazione del servizio di assistenza religiosa cattolica a sostegno spirituale dell'utenza. Rinnovo

Premesso che l'art. 38 della L. 23.12.1978, n. 833 recante "Istituzione del servizio sanitario nazionale", prevede che presso le strutture di ricovero del servizio sanitario nazionale sia assicurata l'assistenza religiosa nel rispetto della volontà e della libertà di coscienza del cittadino;

considerato che, a tal fine, in data 10.02.1988 è stata sottoscritta una convenzione tra l'allora USL n. 1 "Triestina" e la Diocesi di Trieste per la regolamentazione del servizio di assistenza religiosa cattolica presso l'Ospedale Unico ed anche i Servizi di Salute Mentale dell'USL "Triestina";

che, dalla medesima decorrenza, l'assistenza religiosa a favore degli utenti del Dipartimento di Salute Mentale, struttura dell'Azienda Sanitaria, è stata comunque garantita, nell'ambito del predetto testo convenzionale, dalla Diocesi di Trieste, appar nota prot. n° 32735/GEN.III.3.F1 dd. 04.08.2003 del Direttore del medesimo Dipartimento;

accertato che con delibera n. 297 dd. 11.05.2004 l'A.S.S. n. 1 ha preso atto della convenzione con la Diocesi di Trieste avente ad oggetto la regolamentazione del servizio di assistenza religiosa cattolica a sostegno spirituale dell'utenza, poi rinnovata con successivi provvedimenti, da ultimo con delibera n. 241/2010;

inteso che in data 28.02.2013, la convenzione in oggetto è scaduta;

accertato che, a tutt'oggi, permangono per l'A.S.S. n. 1 le esigenze di mantenimento della collaborazione con la Diocesi relativamente allo svolgimento delle funzioni di assistenza religiosa cattolica a sostegno spirituale dell'utenza delle diverse Strutture Operative, con particolare riferimento ai Servizi di Salute Mentale e ai Servizi del Dipartimento delle Dipendenze;

che, in merito, l'Azienda per i Servizi Sanitari n. 1 "Triestina" ha trasmesso alla Diocesi di Trieste, con nota prot. n. 3492/GEN.III.3.F1 dd. 22/01/2013, la richiesta di rinnovo della convenzione per la regolamentazione del servizio di assistenza religiosa cattolica a sostegno spirituale dell'utenza, manifestando l'esigenza di garantire la continuità dell'attività prestata;

preso atto che con nota prot. 5777/GEN.III.3.F1 dd. 04/02/2013 la Diocesi di Trieste ha ritenuto di aderire alla richiesta di rinnovo della convenzione, richiedendo un aggiornamento rispetto al nominativo del Vicario Generale;

ritenuto pertanto di approvare il testo del rinnovo della Convenzione con la Diocesi di Trieste avente ad oggetto la regolamentazione del servizio di assistenza religiosa cattolica a sostegno spirituale dell'utenza, che allegata al presente provvedimento ne costituisce parte integrante e sostanziale;

accertato che la Diocesi di Trieste ha inteso di confermare Don Musich per lo svolgimento dell'attività oggetto della convenzione, il cui *curriculum vitae* viene allegato al presente provvedimento;

considerato di fare salve le prestazioni eventualmente rese dal 01/03/2013, nelle more di perfezionamento degli atti;

rilevato che il provvedimento è presentato dalla Struttura Complessa Gestione e Valorizzazione del Personale, che ne attesta la regolarità tecnica, amministrativa e la legittimità e i cui uffici ne hanno curato l'istruzione e la redazione;

inteso il parere favorevole del Direttore Sanitario e del Direttore Amministrativo;

Il Direttore Generale

Delibera

per quanto esposto in narrativa:

1. di approvare il rinnovo della convenzione tra l'Azienda per i Servizi Sanitari n. 1 "Triestina" e la Diocesi di Trieste avente ad oggetto la regolamentazione del servizio di assistenza religiosa cattolica a sostegno spirituale dell'utenza, che allegata al presente provvedimento ne costituisce parte integrante e sostanziale, la cui durata è stabilita in anni 3 (tre), decorrenti dalla data di sottoscrizione;

2. di prendere atto che la Diocesi di Trieste ha confermato Don Musich per lo svolgimento dell'attività oggetto della convenzione, il cui *curriculum vitae* viene allegato al presente provvedimento;

3. di fare salve le prestazioni eventualmente rese dal 01/03/2013, nelle more di perfezionamento del presente atto.

L'onere conseguente dal presente provvedimento ammonta indicativamente a € 25.254,57 annui che vanno imputati al conto 450/350 dei bilanci dei rispettivi esercizi.

Il presente provvedimento diviene esecutivo, ai sensi dell'art. 4 della L.R. 21/92 come sostituito dall'art. 50 della L.R. 49/96, alla data di pubblicazione all'Albo aziendale.

Il Direttore Sanitario

dott.ssa Adele Maggiore
(Firmato elettronicamente)

Il Direttore Amministrativo

dott.ssa Cinzia Contento
(Firmato elettronicamente)

Il Direttore Generale

dott. Fabio Samani
(Firmato elettronicamente)

Allegati: 2

(Allegato 1 – Curriculum Vitae *omissis* in base agli artt. 3, 11 e 19, c. 3 del D. Lgs. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”)

SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
AZIENDA PER I SERVIZI SANITARI N. 1 "TRIESTINA"
TRIESTE

Rep. n. 10234

Oggetto: Convenzione tra l'Azienda per i Servizi Sanitari n. 1 "Triestina" e la Diocesi di Trieste avente ad oggetto la regolamentazione del servizio di assistenza religiosa cattolica a sostegno spirituale dell'utenza.

Codice Fiscale Azienda per i Servizi Sanitari n. 1 "Triestina":
00052420320

Codice Fiscale Diocesi di Trieste: 90034770322

Premesso che:

- l'art. 38 della L. 23.12.1978, n. 833 concernente "Istituzione del servizio sanitario nazionale", prevede che presso le strutture di ricovero del servizio sanitario nazionale sia assicurata l'assistenza religiosa nel rispetto della volontà e della libertà di coscienza del cittadino;
- il secondo comma della norma *de qua* attribuisce all'unità sanitaria locale il compito di provvedere per l'ordinamento del servizio di assistenza religiosa cattolica d'intesa con gli ordinari diocesani competenti per territorio;
- a tal fine, in data 10.02.1988 è stata sottoscritta una convenzione tra l'USL n. 1 "Triestina" e la Diocesi di Trieste per la regolamentazione del servizio di assistenza religiosa cattolica presso l'Ospedale Unico ed anche i Servizi di Salute Mentale dell'USL "Triestina";
- a seguito dello scorporo dell'attuale Azienda Ospedaliero - Universitaria "Ospedali Riuniti" di Trieste dall'Azienda per i Servizi Sanitari

n. 1 "Triestina", a far data dall'1.01.1997, il suddetto testo convenzionale è stato ereditato, nel suo complesso, dall'Azienda Ospedaliera;

- dalla medesima decorrenza, l'assistenza religiosa a favore degli utenti del Dipartimento di Salute Mentale è stata comunque garantita, nell'ambito del predetto testo convenzionale;

- con provvedimento n. 297 dd. 11.05.2004, è stato approvato il testo convenzionale tra l'A.S.S.-n.1 "Triestina" e la Diocesi di Trieste avente ad oggetto la regolamentazione del servizio di assistenza religiosa cattolica a sostegno spirituale dell'utenza;

- inteso che la convenzione verrà a scadere in data 25.8.2013;

- a tutt'oggi, permangono per l'A.S.S. le esigenze di mantenimento della collaborazione con la Diocesi relativamente allo svolgimento delle funzioni di assistenza religiosa cattolica a sostegno spirituale dell'utenza delle diverse Strutture aziendali, con particolare riferimento ai Servizi di Salute Mentale e ai Servizi del Dipartimento delle Dipendenze;

- al fine di garantire lo svolgimento delle predette funzioni, appare opportuno procedere alla stipulazione di uno specifico rapporto convenzionale tra l'Azienda per i Servizi Sanitaria n. 1 "Triestina" e la Diocesi di Trieste per la regolamentazione del servizio di assistenza religiosa cattolica a sostegno spirituale dell'utenza, garantendo al contempo anche la continuità dell'attività finora prestata;

- con provvedimento del Direttore Generale n. 135 dd. 8.4.2013, così come modificato dal provvedimento del Direttore Generale n. 216 dd. 13.6.2013, entrambi esecutivi ai sensi di legge, per le motivazioni ivi esposte, l'A.S.S n. 1 "Triestina" ha deliberato, fra l'altro:



a) di approvare il rinnovo della convenzione con la Diocesi di Trieste, per la regolamentazione del servizio di assistenza religiosa cattolica a sostegno spirituale dell'utenza, per il periodo di anni 3, decorrenti dal 26.8.2013 secondo lo schema allegato al provvedimento n. 135/13 cit. contestualmente approvato e sotto riportato;

b) di prendere atto che la Diocesi di Trieste ha confermato l'incarico di assistenza religiosa a Don Simeone Musich per lo svolgimento dell'attività oggetto della convenzione nonché di fare salve le prestazioni eventualmente rese nelle more della sottoscrizione della presente convenzione;

TRA

l'Azienda per i Servizi Sanitari n. 1 "Triestina", con sede legale in via Giovanni Sai nn. 1-3 a Trieste, in persona del Direttore Generale e Legale Rappresentante, dott. Fabio Samani, di seguito denominata più semplicemente "A.S.S.",


E

la Diocesi di Trieste, di seguito denominata "Diocesi", con sede in via Cavana 16, Trieste, in persona del Vicario Generale della Diocesi di Trieste, Mons. Pier Emilio Salvadè, munito di procura generale da parte del Vescovo, Mons. Giampaolo Crepaldi, giusta atto del dott. Pietro Ruan, notaio in Trieste, Repertorio n. 10.745 Racc. n. 6288 dd. 15.06.2010, registrato a Trieste il 24.06.2010, al n. 5758, serie IT, liquidati € 198,00.-, si conviene e si stipula la seguente

CONVENZIONE

ART. 1 – Oggetto.

Le premesse formano parte integrante del presente atto.



Con la presente convenzione, le Parti come sopra descritte concordano le regole per la prestazione del servizio di assistenza religiosa cattolica a sostegno spirituale dell'utenza presso l'A.S.S., con particolare riferimento agli utenti del Dipartimento delle Dipendenze e dei Servizi di Salute Mentale esistenti sul territorio di Trieste, comprese le località di Aurisina e Sgonico, che appartengono canonicamente alla Diocesi di Gorizia, con la quale l'Ordinario della Diocesi di Trieste si impegna a prendere gli opportuni accordi, senza alcun intervento da parte dell'A.S.S. anzidetta.

ART. 2 – Attività.

Il servizio di assistenza religiosa cattolica consiste nell'assistenza spirituale e morale agli utenti di confessione cattolica, nell'amministrazione dei Sacramenti, nella celebrazione delle funzioni di culto.

Il personale di assistenza religiosa cattolica deve assicurare il servizio nell'intero arco delle 24 ore intervenendo a richiesta dell'utente, garantendo la visita quotidiana allo stesso nonché la celebrazione quotidiana della S. Messa e delle altre funzioni d'uso.

Il responsabile del servizio religioso può organizzare dei pellegrinaggi nei luoghi di culto, previa autorizzazione del Responsabile della Struttura ove sono ospitati gli utenti destinatari del progetto.

ART. 3 – Espletamento dell'attività.

Al fine di consentire l'espletamento del servizio oggetto del presente testo convenzionale, il personale di assistenza religiosa è autorizzato ad accedere ed altresì ad usufruire dei locali dell'A.S.S. ove sono ospitati gli utenti destinatari del servizio.

Le modalità di svolgimento dell'assistenza religiosa devono tenere debito



conto delle esigenze organizzative connesse alle molteplici attività attuate presso le strutture aziendali cui afferisce l'utenza.

Il personale incaricato del servizio deve adoperarsi affinché permanga, in ogni momento, un rapporto di collaborazione con il personale medico, infermieristico e di assistenza, operante nelle varie strutture aziendali ed altresì affinché l'assistenza religiosa sia coordinata con le altre attività di dette strutture.

Nell'esercizio della funzione il personale in parola deve improntare la propria attività ed il proprio comportamento al rispetto della volontà e libertà di coscienza individuale.


ART. 4 – Designazione del personale.

Al fine di soddisfare le esigenze della parte richiedente, l'Ordinario della Diocesi si impegna a garantire l'espletamento del servizio di assistenza religiosa, di cui all'art. 2 della presente convenzione, mettendo a disposizione un Responsabile del servizio di assistenza religiosa e comunque il personale di assistenza preposto all'espletamento delle funzioni suddette, in numero corrispondente ad un sacerdote.

Il responsabile del servizio religioso può farsi coadiuvare, qualora particolari circostanze lo richiedano e resa informata la Direzione Sanitaria, da altri sacerdoti senza che ciò comporti oneri aggiuntivi a carico dell'Amministrazione richiedente.

Il personale incaricato del servizio è autonomo e dipende esclusivamente dall'Ordinario Diocesano.

Qualora venga meno la prestazione del servizio da parte del sacerdote designato in qualità di responsabile, l'Ordinario Diocesano comunica



all'A.S.S. il nominativo del responsabile del servizio religioso subentrante, in possesso dei requisiti di legge. L'A.S.S. esprime il proprio gradimento entro 30 gg. dalla data di ricevimento della designazione. La mancata comunicazione del gradimento entro il termine suddetto è interpretata come accettazione tacita.

L'A.S.S. si riserva altresì di formulare all'Ordinario della Diocesi, che provvederà di conseguenza, ogni eventuale osservazione sul personale incaricato del servizio di assistenza religiosa.

ART. 5 – Luoghi di culto e alloggi di servizio.

Per le necessità del ministero pastorale del personale incaricato dell'assistenza religiosa e limitatamente al periodo di vigenza del presente testo convenzionale, l'A.S.S. prende atto dell'utilizzo, da parte del personale suddetto, della Chiesa del Buon Pastore, sita nel comprensorio di San Giovanni, e dello stabile sito in via G. de Pastrovich n. 6, appartenenti alla Provincia di Trieste, dotati dei relativi arredi ed i cui ambienti sono destinati ad alloggio, ufficio e attività pastorali.

L'Ordinario della Diocesi risponde della buona conservazione degli ambienti e dei materiali.

L'A.S.S. provvede esclusivamente alle pulizie dei suddetti ambienti.

Per le normali manifestazioni religiose ed altresì per le iniziative di particolare rilievo, il personale designato può usufruire, in accordo con i Parroci, dei consueti luoghi di culto esistenti sul territorio di appartenenza di ciascuna zona assistenziale.

ART. 6 – Trattamento economico.

Il trattamento economico spettante al personale di assistenza religiosa è pari



a quello iniziale del profilo di "assistente religioso", categoria D, di cui al CCNL del personale del Comparto parte economica biennio 2008-2009 sottoscritto in data 31 luglio 2009 e s. m. e i.

Tale trattamento è da intendersi onnicomprensivo ed esclude quindi l'assunzione di qualsiasi altro onere da parte dell'A.S.S., fatta salva l'ipotesi di espletamento del servizio fuori dal Comune ove hanno sede le strutture aziendali cui afferiscono gli utenti destinatari del servizio.

In tale fattispecie, al sacerdote viene corrisposta una indennità di trasferta con i criteri e le modalità previste per il personale dell'A.S.S. ed operante nelle Strutture aziendali medesime.

Il personale di assistenza religiosa usufruisce altresì, gratuitamente e limitatamente alle giornate di espletamento del servizio, del vitto giornaliero, che l'Amministrazione dell'A.S.S. n.1 "Triestina" garantisce ad ogni utente.

ART. 7 – Rapporti finanziari.

La liquidazione del compenso, maggiorato degli oneri a carico del datore di lavoro, viene effettuata in ratei trimestrali posticipati a favore della Diocesi di Trieste, verso presentazione di relativa fattura.

ART. 8 – Assicurazione.

L'A.S.S. garantisce al personale di assistenza religiosa idonea copertura assicurativa dei rischi da infortuni nonché da quelli derivanti da responsabilità civile verso terzi, connessi alle prestazioni di assistenza religiosa oggetto della presente convenzione di consulenza.

ART. 9 – Tutela dei dati personali.

I dati e le notizie afferenti al personale di assistenza religiosa, di cui si venga a conoscenza durante l'espletamento dell'attività oggetto della presente



convenzione, verranno trattati ai sensi della D.Lgs. 196/2003 e successive modifiche ed integrazioni.

ART. 10 – Durata.

La durata della presente convenzione è stabilita in anni 3 (tre), decorrenti dal 26.8.2013 ed eventualmente rinnovabili previo scambio di corrispondenza tra l'A.S.S n. 1 "Triestina" e la Diocesi di Trieste.

Vengono fatte salve le prestazioni rese nelle more di perfezionamento degli atti.

ART. 11 – Foro competente.

Le Parti concordemente indicano nel Foro di Trieste quello competente a dirimere eventuali contenziosi, che dovessero insorgere nell'applicazione della presente convenzione.

ART. 12 – Registrazione.


Le spese connesse e conseguenti al presente atto, saranno a carico della A.S.S. La convenzione sarà soggetta a registrazione solo in caso d'uso.

Trieste, 17 luglio 2013.

Per l'Azienda per i Servizi Sanitari n. 1 "Triestina"

IL DIRETTORE GENERALE


- dott. Fabio Samani -



Per la Diocesi di Trieste

L'ORDINARIO DIOCESANO

- Mons. Salvadè Pier Emilio -



S.C. Affari Generali/S.S. Attività Contrattuali/ diocesi 2013/pb.